



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 823/XIX Sess./2021

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: trasmissione alla Ministra della Giustizia - regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri

Cari Presidenti,
in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, trasmettiamo il regolamento elettorale, adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 novembre 2021, e la nota di accompagnamento trasmessi in data odierna alla Ministra della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia.

Sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.d.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

*Illustre Prof.ssa Marta Cartabia
Ministra della Giustizia
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it*

e p.c.

*Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Dott. Nicola Russo
segrpart.dag@giustizia.it*

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
07/12/2021 U-rsp/8763/2021



*Al Ministero della Giustizia
Direzione degli Affari Interni
Dott. Giovanni Mimmo
prot.dag@giustiziacert.it*

Oggetto: regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri (art. 31 del decreto legge 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176 – art. 51 Costituzione)

Ill.ma Ministra Prof.ssa Marta Cartabia,

Le trasmettiamo il testo del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 novembre 2021, in forza dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, che - come è noto - ha imposto *“l’obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”*.

Il Regolamento allegato, che sostituisce integralmente il precedente oggetto della citata pronuncia del TAR del Lazio, contiene previsioni volte a completare la disciplina vigente al fine di renderla pienamente conforme all'art. 51 Cost. e più rispondente alle esigenze di informatizzazione, divenute ancor più stringenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 rimane, in ogni caso, la fonte di riferimento per tutto quanto non direttamente disciplinato dal Regolamento allegato.

In quest'ottica, il testo che si trasmette alla S.V. definisce, anzitutto, le procedure di elezione con modalità *"telematica da remoto"* sia dei Consigli territoriali (art. 3) che del Consiglio Nazionale (art. 5), nell'uno e nell'altro caso rimettendo al singolo Consiglio territoriale la scelta di avvalersi della predetta modalità in luogo della tradizionale elezione *"in presenza"*.

Le procedure di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali differiscono da quelle previste per l'elezione del Consiglio Nazionale, conformemente alla diversa configurazione dell'uno e dell'altro procedimento da parte del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Il Regolamento introduce, poi, misure a tutela della pari opportunità di genere nell'ambito delle elezioni sia dei Consigli territoriali (art. 2) che del Consiglio Nazionale (art. 5, comma 2). Le predette misure trovano applicazione tanto nel caso di votazione con modalità *"da remoto"* quanto nell'ipotesi di elezioni *"in presenza"*.

Anche in questo caso, le misure a tutela della pari opportunità di genere sono modulate diversamente a seconda del livello – locale o nazionale – delle elezioni. La ratio delle misure e gli strumenti in cui si concretano sono, però, analoghi, poiché si è optato per la previsione di un limite massimo di preferenze esprimibili per candidati appartenenti al medesimo genere. Nel caso dei Consigli territoriali tale limite è modulato in proporzione alle dimensioni del Consiglio medesimo (e dunque del numero dei Consiglieri da eleggere). Nel caso del Consiglio Nazionale tale limite è invece individuato nella misura (fissa) di dieci candidati appartenenti al medesimo genere.

Tale misura, in un sistema con candidature individuali (e dunque senza liste) quale quello degli Ingegneri, è parsa la più idonea a garantire un equilibrio tra libertà di espressione del voto e pari opportunità di genere.

Peraltro, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, la misura in questione mira a produrre una sorta di *"effetto di trascinamento"* sulle candidature. In altri termini: attraverso la presa d'atto dell'esistenza di un

problema di (reale o potenziale) sotto-rappresentazione del genere femminile negli organi elettivi della categoria e con l'introduzione di misure tese a porvi rimedio intervenendo direttamente in sede di manifestazione delle preferenze, il Consiglio Nazionale auspica di ottenere anche un aumento delle candidature appartenenti al genere meno rappresentato. Tanto, nell'impossibilità giuridica che il Consiglio Nazionale intervenga nella fase delle candidature, in un sistema elettorale come quello degli Ingegneri, che non prevede la formazione di liste e non consente quindi di replicare il modello di recente adottato dal legislatore per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (cfr. art. 31-terdecies, comma 1, lett. c) e d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176).

Il Regolamento contiene altresì - all'art. 4 - alcune previsioni generali in materia di candidature, finalizzate a garantire immediata applicazione a disposizioni già contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Da ultimo, l'art. 6 del Regolamento ospita alcune disposizioni intese a disciplinare aspetti di carattere eminentemente tecnico-operativo, connessi alla circostanza che si versa nell'ipotesi di prima applicazione di un Regolamento che detta principi e modalità di svolgimento delle operazioni elettorali che sono nuovi rispetto al passato.

È parso quindi ragionevole garantire all'intera categoria tempi minimi di adeguamento al mutato contesto normativo quantomeno per:

- i) consentire, soprattutto a livello territoriale, il verificarsi dell'auspicato "effetto di trascinamento" sopra menzionato, il che richiede di assimilare e fare propri principi sin qui estranei alla disciplina di riferimento della categoria;
- ii) garantire un compiuto e – nei limiti del possibile – disteso dibattito a monte e a valle della presentazione delle candidature, sempre nell'ottica della massima inclusione possibile sul versante sia dell'elettorato attivo che di quello passivo;
- iii) assicurare i "tempi tecnici" per l'adeguamento ed il collaudo dei sistemi di voto telematico per l'elezione dei Consigli territoriali.

Da ultimo, considerata la novità delle disposizioni, è parso ragionevole prevedere che l'elezione e la data di inizio della prima tornata elettorale dei Consigli territoriali uscenti sia fissata entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale del presente Regolamento, approvato da codesto Spett.le Ministero della Giustizia, e comunque in data successiva alla scadenza dei Consigli stessi.

Per le medesime ragioni si è previsto, con riferimento all'elezione del Consiglio Nazionale, ch'essa sia indetta da codesto Spett.le Ministero, di concerto con il Consiglio Nazionale in essere, in un periodo compreso tra i novanta e i centoventi giorni successivi all'insediamento dei nuovi Consigli territoriali.


Trattasi di previsione di mero coordinamento tecnico e di diritto transitorio, che ovviamente non intende minimamente impingere nelle prerogative discrezionali riservate al Ministero vigilante.

Fermo rimanendo quanto sin qui osservato, si rappresenta anche in questa sede alla S.V. che la sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, cui si confida di aver dato puntuale esecuzione, lascia comunque impregiudicata l'esigenza – più volte manifestata dallo scrivente Consiglio Nazionale – che il Governo proceda sollecitamente alla necessaria modifica del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, onde prevedere una disciplina organica delle questioni già oggetto del presente Regolamento, idonea a fissare principi omogenei valevoli per tutti gli Ordini di cui all'art. 1, comma 1, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Restando a disposizione per eventuali modifiche o integrazioni, porgiamo i migliori saluti.

Con deferenza.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: Regolamento elettorale c.s.



**REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE DI ELEZIONE PER LA TUTELA DEL GENERE
MENO RAPPRESENTATO E PER LA VOTAZIONE TELEMATICA DA REMOTO DEI
CONSIGLI TERRITORIALI E NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI (Decreto Legge
28/10/2020 n. 137,
convertito in Legge 18/12/2020 n. 176 – Art. 51 Costituzione)**

Allegato alla delibera in data 30/11/2021

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

- Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recanti la disciplina del sistema elettorale e della composizione degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine degli Ingegneri;
- Visto l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- Visto il proprio Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, adottato l'8 gennaio 2021 e adeguato alle indicazioni del Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021;
- Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, che impone *“l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”*;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Principi generali

1. In attuazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, il presente Regolamento definisce la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, anche integrando quanto disposto dal d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per tutto quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento si applica il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.
3. La disciplina elettorale dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, contenuta nel presente Regolamento, si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini dell'uno o dell'altro sesso in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione.

Articolo 2

Norme generali

1. L'elezione dei Consigli territoriali si tiene in presenza o con modalità di voto da remoto. Ciascun Consiglio territoriale stabilisce la modalità prescelta nella delibera di indizione dell'elezione.
2. Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:
 - n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
 - n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
 - n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
 - n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità di votazione e di valutazione della regolarità delle schede.

Articolo 3

Operazioni di voto in modalità telematica da remoto

1. L'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante avviso trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge 11 settembre 2020, n. 120. L'avviso è pubblicato, altresì, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio territoriale e su quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. È posto a carico dell'Ordine esclusivamente l'onere di dare prova dell'effettivo invio delle comunicazioni. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni.
2. Il Consiglio territoriale dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. L'avviso di cui al comma 1 reca l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, delle eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del *quorum* previsto dal comma 4 del presente articolo, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente articolo.
4. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
5. I voti espressi nel turno precedente vengono considerati validi per i turni successivi, anche nel caso di votazioni in presenza, ai fini del calcolo del quorum.
6. Alle ore 9.00 del giorno feriale successivo alla tornata elettorale in cui si è raggiunto il quorum, anche nel caso di votazione in presenza, si procede allo scrutinio dei voti.
7. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 1, presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20,00. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
8. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio territoriale nomina, entro una terna indicata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio sulla base di specifica istanza, il Notaio incaricato di sovrintendere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti, e di coadiuvare la Commissione elettorale nominata dallo stesso

Consiglio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.

9. Ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo in possesso di domicilio digitale attivo può esprimere il proprio voto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata a Internet durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso vizio di validità della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né comporta oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale.
10. Previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto scelta con le modalità di cui al successivo comma 11, l'elettore accede al seggio telematico di pertinenza e, dopo un ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, esprime il proprio voto per l'elezione del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza. Partecipando alla procedura elettorale l'elettore attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprio voto è personale, libero e segreto. Conclusa la procedura, il sistema di voto rende al votante, in forma esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.
11. La gestione tecnica del seggio e delle operazioni elettorali è svolta da un operatore economico specializzato indipendente, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'operatore economico incaricato mette a disposizione del Consiglio Nazionale degli ingegneri e dei Consigli territoriali una struttura di supporto e un referente tecnico che collabora con le Commissioni elettorali e i Notai, nominati ai sensi del precedente comma 9, per tutti gli adempimenti necessari. Cura inoltre l'assistenza nel periodo elettorale al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale, alla Commissione Elettorale e al notaio indicato, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato, stabilito in sede di conferimento dell'incarico.
12. Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, con particolare riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili, e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale. Il sistema prevede un archivio di sicurezza di tutte le operazioni e l'operatore economico gestore ne garantisce la conformità agli standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.
13. Al termine di ogni tornata di voto il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno

e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il numero dei voti espressi, trasmesso alla Commissione elettorale, è da questa immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e comunicato al Consiglio Nazionale.

14. Al termine della prima tornata di voto il Presidente della Commissione elettorale verifica preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in caso di esito positivo della verifica, chiuse le operazioni di voto e informando il Notaio. In caso di esito negativo la Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio Nazionale e il Consiglio territoriale interessato, il quale provvederà a indire immediatamente la seconda tornata elettorale dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.
15. Qualora il quorum elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale effettua nuovamente gli adempimenti di cui al precedente comma 14 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.
16. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il Notaio incaricato.
17. Il Presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata, ne dà immediata notizia al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia.

Articolo 4

Candidature – Norma generale

1. Ai fini dell'ammissibilità delle candidature presentate per le elezioni dei Consigli territoriali, la Commissione elettorale nominata ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.169, acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rituale dichiarazione del candidato, attestante, sotto la sua responsabilità:
 - a) di non avere svolto la funzione di consigliere territoriale dell'Ordine degli Ingegneri per i due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;
 - b) di non essere assoggettato a provvedimenti di sospensione dall'Albo in corso di validità.
2. In difetto della dichiarazione di cui al comma 1 la candidatura non è ammessa.
3. La Commissione elettorale, nei dieci giorni successivi alla proclamazione, procede alla verifica della dichiarazione del candidato e, qualora accerti che non è veritiera, dichiara ineleggibile l'eletto, sostituendolo con il primo dei non eletti in regola con la dichiarazione.

4. Contro la decisione della Commissione elettorale di cui al comma precedente il candidato dichiarato ineleggibile può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio Nazionale con le procedure di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
5. Il Consiglio territoriale si insedia dopo l'adozione della decisione di cui al comma 4 e dei provvedimenti conseguenti.
6. Non è ammessa la candidatura dei componenti della Commissione elettorale.

Articolo 5

Elezione del Consiglio Nazionale

1. All'elezione del Consiglio Nazionale si procede con l'osservanza dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e delle norme del presente Regolamento.
2. Ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.
3. La trasmissione al Ministero della scheda elettorale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è consentita nelle modalità ivi previste e a mezzo posta elettronica certificata.
4. Il Consiglio territoriale può deliberare, almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio Nazionale, di partecipare all'elezione del Consiglio Nazionale all'elezione con modalità telematica da remoto.
5. Se almeno un Consiglio territoriale ha adottato la delibera di cui al precedente comma 4, il Consiglio Nazionale indica le caratteristiche essenziali delle necessarie modalità tecniche di svolgimento anche da remoto della seduta di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che i Consigli territoriali sono tenuti a osservare.
6. Anche alla votazione con modalità telematica da remoto si applicano i commi da 1 a 3 del presente articolo.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli adempimenti necessari all'attivazione dei sistemi di voto telematico per l'elezione dei Consigli territoriali sono sottoposti a collaudo tecnico secondo modalità definite con delibera del Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio territoriale che, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria connesso

alla pandemia da Covid-19, opti per lo svolgimento delle elezioni in presenza, attesta nella delibera di indizione la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e a ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamentare vigente.

3. L'elezione e la data di inizio della prima tornata elettorale dei Consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri da rinnovarsi è fissata dal Consiglio Nazionale entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, sul sito del Consiglio Nazionale e comunque in data successiva alla scadenza dei Consigli stessi.
4. L'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è indetta dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Consiglio Nazionale in essere, in un periodo compreso tra i novanta e i centoventi giorni successivi all'insediamento dei nuovi Consigli territoriali.
5. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali degli Ordini degli ingegneri, adottato dal Consiglio Nazionale degli ingegneri l'8 gennaio 2021 e adeguato alle indicazioni del Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021.